

CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO DA PARTE DI SOCIETÀ/IMPRESE/ENTI, VERSO I PROPRI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E PENSIONATI

Tra **AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.**, con sede in Milano, Foro Buonaparte, 61 - (in seguito indicata come **ATM**), C.F. 97230720159 e P. I.V.A. 12883390150, rappresentata dal Procuratore ing. Paolo Marchetti;

e **Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR** - (in seguito indicato come **Azienda Convenzionata**) - con sede legale ROMA, Piazzale Aldo Moro 7 - CF 80054330586 e P IVA 02118311006 - rappresentata da I dott. Riccardo CORATELLA, Mobility Manager del CNR, munito dei necessari poteri di firma Legale Rappresentante o Procuratore Speciale munito dei necessari poteri; di seguito congiuntamente denominate anche "**le Parti**".

Le Parti convengono quanto segue

1. Finalità della Convenzione - La presente Convenzione intende incentivare l'utilizzo del trasporto collettivo per il miglioramento delle condizioni inerenti la mobilità collettiva casa/lavoro, nell'ambito degli interventi previsti dal Decreto Ministeriale 27 Marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Oggetto della Convenzione - Con la presente Convenzione, l'Azienda Convenzionata si impegna a pubblicizzare, tra i propri dipendenti e pensionati, l'utilizzo del trasporto collettivo ed a porre in essere, entro i limiti di cui alla presente, attività utili a tale scopo. Essa sarà pertanto responsabile dei contenuti delle informazioni diffuse ai propri dipendenti e pensionati, sollevando e tenendo indenne ATM da ogni azione, richiesta o pretesa avanzata da terzi per il risarcimento del danno.

ATM a sua volta si impegna, entro i limiti e le facoltà che le sono state conferite dal Comune di Milano, ad applicare ai dipendenti e pensionati dell'Azienda Convenzionata le tariffe agevolate, loro dedicate dall'Ente stesso, per l'acquisto di abbonamenti annuali al TPL elencati nell'**Allegato 1**. Destinatari della presente Convenzione sono amministratori, dipendenti e pensionati dell'Azienda Convenzionata intesi come i lavoratori subordinati o come ex dipendenti dalla stessa posti in quiescenza.

3. Durata - La presente Convenzione avrà validità fra le Parti per la durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione e scadrà automaticamente, senza necessità di disdetta alcuna, salvo richiesta o proposta di rinnovo tra le Parti, con un anticipo non inferiore a 2 mesi dalla scadenza, inviata all'indirizzo di cui all'art. 5 della presente Convenzione. ATM avrà la facoltà di non rinnovare la Convenzione se, per ciascun anno di vigenza della Convenzione, le richieste di abbonamento, tra nuovi e/o vecchi abbonati, fossero inferiori alle 20 unità. In caso di rinnovo le Parti procederanno alla sottoscrizione di quanto concordato. Gli effetti del mancato rinnovo della Convenzione non si estenderanno agli abbonamenti già richiesti e pagati dall'Azienda Convenzionata e continueranno ad essere validi fino alla scadenza.

4. Divulgazione della Convenzione - L'Azienda Convenzionata si impegna a pubblicizzare, con le frequenze e le tempistiche che riterrà a proprio insindacabile giudizio più opportune:

- la possibilità per i dipendenti e pensionati di acquistare abbonamenti annuali alle tariffe scontate, come riportato nell'**Allegato 1**;
- i benefici, anche fiscali, riconosciuti ai titolari di abbonamento annuale al trasporto pubblico locale;
- le particolari ed ulteriori offerte promozionali che ATM si riserva di effettuare anche ai familiari degli abbonati in convenzione;
- il nominativo del Referente, o del Mobility Manager, interlocutore diretto dei dipendenti dell'Azienda Convenzionata, che segue per conto della stessa le tematiche afferenti la mobilità collettiva nonché le richieste e/o il ritiro e/o la consegna e/o la restituzione degli abbonamenti acquistati dall'Azienda Convenzionata.

Al fine di verificare gli effetti della presente Convenzione, le Parti potranno fissare incontri finalizzati a concordare eventuali azioni congiunte dirette a migliorare il grado di soddisfazione degli utenti - dipendenti e/o pensionati.

5. Responsabili della Convenzione e Comunicazioni - Ciascuna delle Parti si impegna a nominare un proprio Responsabile che costituirà l'unico interlocutore autorizzato dalle Parti a gestire tutti i rapporti inerenti all'esecuzione della presente Convenzione. A tal fine, i Responsabili potranno valersi dell'opera di sostituti e/o delegati da loro nominati anche per singole tipologie di attività. La nomina dei Responsabili dovrà essere comunicata all'altra Parte prima della data di decorrenza della presente Convenzione. Qualsiasi variazione della persona affidataria della gestione della presente Convenzione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra Parte, con un anticipo non inferiore a 10 giorni dalla variazione.

Nel caso in cui ciò non si verificasse, le Parti declinano reciprocamente ogni responsabilità per disservizi che dovessero verificarsi nella fase di esecuzione della presente Convenzione.

Per ogni comunicazione inerente la presente Convenzione, le Parti dichiarano di voler ricevere tali comunicazioni presso:

Consiglio Nazionale delle Ricerche- Mobility Manager P.le Aldo Moro 7 00185 Roma - protocollo-ammcni@pec.cnr.it, mobility.manager@cnr.it

- A.T.M. S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Key-Account@atm.it

6. Modalità di acquisto - Il dipendente o pensionato interessato all'acquisto dell'Abbonamento dovrà formalizzare la richiesta al Responsabile della Convenzione che, preventivamente autorizzato al trattamento dei dati personali dal richiedente ex "GDPR" infra citato, provvederà a collegarsi direttamente al sito ATM, seguendo la procedura on-line per la richiesta o il rinnovo degli abbonamenti. Il prezzo dell'abbonamento annuale sarà, per ciascun dipendente o pensionato aderente all'iniziativa, quello indicato nell'**Allegato 1** per tipologia corrispondente. Le richieste di rinnovo o di nuovi abbonamenti dovranno essere inserite, entro il 10 del mese, nell'area riservata "Imprese e Fornitori" del sito ATM mediante le credenziali attribuite, in via esclusiva, al Responsabile della Convenzione. Inoltre, il Responsabile della Convenzione farà pervenire l'Ordine di acquisto (ODA) riepilogativo, alla casella e-mail rinnovi@atm.it entro il giorno 14 di ogni mese. L'ODA dovrà indicare la quantità, la decorrenza e il prezzo degli abbonamenti sulla base di quanto stabilito dall'**Allegato 1**. Gli abbonamenti annuali dovranno essere ritirati mensilmente dal Responsabile della Convenzione, c/o ATM Direzione Commerciale, Strategie, Innovazione e Sostenibilità - Vendite - KeyAccount e Nuovi Mercati, Sportello Aziende Area B - Mezzanino della stazione metropolitana di Duomo, dal giorno 22 del mese antecedente la decorrenza di validità dell'abbonamento. All'atto del ritiro il Responsabile sottoscriverà una ricevuta attestante l'avvenuta consegna/ritiro. L'abbonamento annuale dovrà essere ritirato dall'Azienda Convenzionata ed avrà efficacia a partire dal 1° (primo) giorno del mese successivo alla data di emissione.

7. Restituzione abbonamento e risoluzione rapporto di lavoro - La restituzione di un abbonamento, con un residuo di validità, sarà possibile nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4 del 10 giugno 2014 - art. 31, comma 2 lett. c) e riportata nell'**Allegato 1**. ATM rimborserà all'Azienda Convenzionata il valore residuo proporzionalmente al periodo non goduto in misura pari al 100% della differenza tra quanto pagato e quanto avrebbe dovuto pagare se avesse acquistato mensilmente il corrispondente abbonamento mensile a tariffa ordinaria, considerando le frazioni di mese come intero. In caso di anticipata risoluzione e/o cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, ATM si impegna a consentire l'utilizzo dell'abbonamento sino alla scadenza della validità.

8. Smarrimento, deterioramento e furto - In caso di smarrimento, deterioramento o furto dell'abbonamento, ATM rilascerà direttamente al dipendente o pensionato un abbonamento sostitutivo, alle medesime condizioni, al costo di € 15 che dovrà essere corrisposto direttamente dal dipendente o pensionato ad ATM al momento del rilascio del documento. La sostituzione è consentita per una sola volta, a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore ad un mese. La richiesta di sostituzione dovrà essere presentata direttamente dal dipendente o pensionato interessato, sotto la sua totale responsabilità, e dovrà essere corredata dalla dichiarazione di smarrimento, di deterioramento o di furto dell'abbonamento originale. Il costo del duplicato dell'abbonamento non è rimborsabile in nessun caso. Qualora l'abbonamento smarrito sia ritrovato lo stesso dovrà essere immediatamente restituito ad ATM.

9. Corrispettivi e modalità di pagamento - I corrispettivi che l'Azienda Convenzionata pagherà ad ATM per ogni singolo abbonamento sono quelli indicati nell'**Allegato 1**, salvo eventuali variazioni decise dagli Enti preposti. ATM emetterà ogni mese fattura intestata all'Azienda Convenzionata ed inviata all'indirizzo indicato dal Responsabile per l'importo corrispondente al controvalore degli abbonamenti emessi e consegnati nel mese precedente.

La fattura, a richiesta, potrà indicare il numero dell'Ordine di Acquisto, l'oggetto, nonché la data di validità degli abbonamenti. I corrispettivi verranno liquidati dall'Azienda Convenzionata entro 30 giorni data fattura mediante bonifico bancario con valuta fissa sull'appoggio che ATM comunicherà entro la data di efficacia della presente Convenzione.

Il mancato pagamento anche di una sola fattura potrà determinare, a insindacabile valutazione di ATM, il blocco delle vendite sino a chiarimento delle posizioni in evase. Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli oneri che le deriveranno dalle attività effettuate, senza che gli stessi possano formare oggetto di rivalsa, anche parziale, nei confronti dell'altra Parte. Nessun corrispettivo è previsto per l'Azienda Convenzionata per l'attività posta in essere in favore dei propri dipendenti e/o pensionati, ivi compresa, quella della custodia o dell'addebito rateizzato, a listino, dell'importo che gli stessi dovessero corrispondere per l'acquisto degli abbonamenti richiesti.

10. Risoluzione e Recesso - Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto la Convenzione ex art. 1456 C.C. qualora l'altra versi in stato d'insolvenza o delibere la liquidazione volontaria. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto la Convenzione anche ove l'altra violi anche uno degli obblighi pattiziamente assunti ed in particolare quelli dei seguenti articoli: 6 (Modalità di acquisto); 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); 11 (Tutela dei dati personali); 12 (Riservatezza, Codice Etico, Codice di Comportamento 231 e Modello Anticorruzione). La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione della presente Convenzione, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto dalla Convenzione, od acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

Ciascuna Parte potrà esercitare in ogni momento la facoltà di recesso, anche solo parzialmente, dalla Convenzione, dandone avviso con comunicazione scritta all'indirizzo di cui all'art. 5 da inviarsi almeno 2 (due) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza oneri, risarcimenti od indennità. Resta inteso che gli abbonamenti già emessi e pagati che non abbiano esaurito la validità continueranno ad essere validi fino alla scadenza.

11. Tutela dati personali - Le Parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento ai fini della fruizione ed erogazione dei servizi connessi alla presente Convenzione, dichiarano reciprocamente di aver preso visione delle nuove Informazioni agli interessati ex art. 13 del Regolamento 679/2016, qui di seguito richiamate e comunque consultabili integralmente sui rispettivi siti web delle Parti. Le Parti si impegnano a osservare e rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nazionali ed europee, con specifico riferimento al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), e a farle osservare e rispettare a tutti i soggetti autorizzati e agli eventuali responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere trattati da parte dell'Azienda Convenzionata, nelle figure dei Responsabili della Convenzione e/o loro delegati, per attività connesse alla gestione della Convenzione. Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, a portare a conoscenza degli interessati le informazioni ex art. 13 GDPR e a raccogliere l'eventuale consenso. A tal riguardo, al fine di una corretta esecuzione del trattamento dei dati, ATM si impegna a fornire l'informativa, qui allegata, direttamente all'abbonato o alla persona dell'azienda convenzionata a tal fine delegata, che si impegnerà a farla recapitare, ex art. 14 comma 3 del GDPR, al dipendente/pensionato che ha perfezionato l'acquisto dell'Abbonamento (**Allegato 2**). ATM si impegna inoltre a fornire adeguate istruzioni in tema

di sicurezza informatica e ad adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. ATM si impegna a provvedere alla gestione, monitoraggio, messa in sicurezza ed aggiornamento dei sistemi informativi aziendali (anche in caso ci si avvalga di soggetti terzi per l'infrastruttura IT) sui quali siano eventualmente presenti tali dati personali, nonché di verificare il corretto funzionamento e controllo dei sistemi sui quali poggiano tali informazioni e dati personali. Le Parti si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure. Le Parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento. In caso di Data Breach le Parti attiveranno, per quanto di competenza, le misure necessarie a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, dandone notizia all'interessato. Le Parti, infine, si impegnano a collaborare reciprocamente nel caso in cui si renda necessario accedere ai dati rispettivamente detenuti per andare incontro a richieste provenienti dall'interessato, dall'Autorità di controllo o dall'Autorità Giudiziaria.

12. Riservatezza, Codice Etico, Codice di Comportamento 231 e Modello Anticorruzione - Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e di aver preso visione, sui rispettivi siti web, delle rispettive norme: del Codice Etico, del Codice di Comportamento 231, del Modello 231 e del Modello Anticorruzione e Trasparenza. Le Parti si impegnano a riconoscere tali norme come parte integrante del presente contratto e, nel puntuale rispetto delle stesse, a non porre in essere alcun comportamento in contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà ad ognuna delle Parti il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto di rivalersi sull'Impresa per eventuali danni conseguenti. Le Parti si impegnano a garantire che, da parte dei rispettivi dipendenti e collaboratori, saranno rispettati i principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento 231, del Modello 231 e del Modello Anticorruzione e Trasparenza dell'Azienda Convenzionata.

Le Parti si impegnano a mantenere in ogni caso riservate tutte le informazioni di cui verranno rispettivamente a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione, a non utilizzare i rispettivi marchi o le rispettive denominazioni e a non fare riferimento a rapporti tra esse intercorrenti (anche dopo l'esecuzione della Convenzione) per scopi pubblicitari, promozionali o di altra natura senza la previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Anche successivamente alla cessazione della presente Convenzione, ciascuna di esse manterrà indenne l'altra parte da qualsiasi danno, onere o spesa, che dovesse derivare alla medesima o a terzi per violazione degli impegni relativi al corretto trattamento dei dati, o comunque di quanto ivi previsto o di comportamenti addebitabili a dipendenti, amministratori o pensionati, rappresentanti, o collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti medesime.

13. Controversie - Alla presente Convenzione si applica la legge italiana e ad ogni controversia, da essa derivante o ad essa connessa, le Parti riconoscono in via esclusiva la competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
Direttore Commerciale, Strategie Innovazione e Sostenibilità
Paolo Marchetti

.....
Firmato digitalmente

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Mobility Manager
Riccardo Cortella
(Legale Rappresentante o Procuratore speciale)

Firmato digitalmente

La sottoscritta Azienda Convenzionata, dichiara di aver preso visione della nuova Informativa in materia di protezione dei Dati Personali, riportata in sintesi all'art. 11 della presente Convenzione e riportata integralmente sul sito www.atm.it; si impegna ad osservare e rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento al Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, dei propri dipendenti, amministratori/pensionati (o dei familiari in caso di estensione a quest'ultimi dell'acquisto tramite Convenzione); garantisce di aver comunicato i contenuti e le condizioni della stessa alle persone che intendono avvalersi della Convenzione con ATM.

(Riccardo Coratella - Mobility Manager CNR)
(Legale Rappresentante o Procuratore speciale)

Firmato digitalmente

Allegato 1 - Prodotti, Tariffe applicate con scontistica di riferimento
Allegato 2 - Informativa